

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"PIER LOMBARDO"**

Art. 1

Costituzione


E' costituita una Fondazione denominata "Pier Lombardo", con sede in Milano, Via Pier Lombardo n. 14.

Art. 2

Scopi

La Fondazione si propone i seguenti scopi:

- a) consolidare il prestigio dell'attività del Teatro Franco Parenti, centrata da venticinque anni sulla produzione, sull'ospitalità di spettacoli teatrali e su un'articolata proposta di iniziative culturali, garantendo al Teatro Franco Parenti una sede adeguata che ne favorisca lo sviluppo strutturale e progettuale perchè il teatro sia sempre più un riferimento di vitalità artistica, culturale e sociale, un luogo ideale per il libero convegno dei cittadini, per la circolazione delle idee e quindi anche di elaborazione politica nel senso più alto del termine;
- b) acquisire direttamente o tramite società controllate e mantenere una o più strutture teatrali e spazi adiacenti e di servizio, anche dedicati ad attività sportive e di balneazione, che consentano di aprire luoghi per la rappresentazione di opere teatrali, di spettacoli musicali o di altro genere, spazi espositivi e punti di incontro, aggregazione e dibattito, biblioteche, cineteche e videoteche, ristoro, bookshop, spazi e strutture dedicati ad attività sportive e di balneazione e quant'altro possa agevolare l'avvicinamento del pubblico ad un uso intelligente del tempo libero;
- c) conferire a tali strutture, integrate con gli spazi adiacenti, la funzione di centro culturale polivalente ed interdisciplinare;
- d) raccogliere e custodire documenti relativi al Teatro Franco Parenti ed alla cultura e attività teatrale in genere;
- e) promuovere l'erogazione di fondi e liberalità da destinare al supporto delle manifestazioni che si svolgeranno nelle strutture possedute ed in genere ad iniziative teatrali;
- f) sviluppare lo studio e la rappresentazione della cultura in ogni sua espressione (anche nelle articolazioni musicale, letteraria, artistica, imprenditoriale, storica e scientifica in genere), con attenzione particolare alle sue fonti storiche lombarde, ai confronti con le altre culture, avvalendosi delle più qualificate collaborazioni, sia attraverso la progettazione e la realizzazione di convegni, dibattiti, manifestazioni, corsi di formazione e di aggiornamento, sia attraverso l'aiuto alla rappresentazione di spettacoli;
- g) svolgere un lavoro di divulgazione e, dunque, promozione culturale, e di circolazione delle idee, fondata sul rapporto diretto fra individui, con particolare riferimento al territorio della Provincia di Milano e della Regione Lombardia;
- h) promuovere i rapporti e le sinergie fra la cultura milanese e lombarda e il mondo dell'impresa e del lavoro, anche attraverso rappresentazioni di momenti rilevanti della vita aziendale e di aspetti manageriali nella conduzione dell'attività imprenditoriale;
- i) promuovere la formazione teatrale dei giovani e la diffusione della cultura in ogni sua articolazione con l'istituzione di premi e borse di studio e



con l'elaborazione di iniziative che favoriscano i rapporti e i confronti culturali con i paesi membri dell'Unione Europea;

l) collaborare con altri Enti ed Istituzioni aventi scopi analoghi, per il raggiungimento degli interessi comuni.

La Fondazione non ha scopo di lucro e, per il perseguimento dei suoi scopi, potrà intraprendere tutte le operazioni che riterrà necessarie. Resta comunque esclusa dall'attività della Fondazione qualsiasi forma di coinvolgimento nella gestione di teatri, di spettacoli o di attività sportive e di balneazione.

Tale attività rientra nei compiti istituzionali della Cooperativa Teatro Franco Parenti, i cui rapporti con la Fondazione saranno regolati da apposite convenzioni che, in considerazione della missione culturale che la Cooperativa svolge nel nome di Franco Parenti, non potranno prevedere obblighi economici della Cooperativa stessa verso la Fondazione.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrica, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione; quest'ultima potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

Vigilanza

La Regione Lombardia vigila sulla Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione deve essere gestito secondo criteri di efficienza, economicità e redditività.

Art. 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- dai libri, manoscritti e simili di proprietà della Fondazione ovvero dalla medesima a qualsiasi titolo posseduti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7


Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio Generale approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo mu-



niti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

Aderenti

Ottengono la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

Art. 9

Sostenitori

Ottengono la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un versamento nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero attività di particolare rilievo o con attribuzione di beni materiali o immateriali.

Art. 10

Fondatori

Sono considerati Fondatori la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, coloro che sottoscrivono l'atto di fondazione e coloro che saranno nominati tali con delibera a maggioranza di due terzi dal Consiglio di Amministrazione, avendo versato un contributo di fondazione nella misura e nelle forme che verranno determinate dal Consiglio Generale.

Art. 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio Generale;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Sorveglianza;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Assemblea Generale.

Art. 12

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente.

Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori e coloro che saranno nominati tali ai sensi del presente statuto.

La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne è membro di diritto ed ha il compito di:

- 1) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- 2) nominare il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) fornire il parere preventivo con funzione consultiva sui bilanci preventivo e consuntivo;
- 4) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

Art. 13

Convocazione

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di più della metà dei membri in carica; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Consiglio Generale delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile di membri fino ad un massimo di diciannove membri, di cui cinque nominati, due ciascuno, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano e uno dalla Provincia di Milano, sette nominati in sede di atto costitutivo tra gli altri fondatori, due nominati dal Consiglio Generale e due eletti dall'assemblea degli Aderenti, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di cessazione dei membri scelti tra i Fondatori, gli altri provvedono anche a maggioranza alla loro sostituzione. Ove a ciò non provvedano entro tre mesi dalla avvenuta comunicazione della cessazione, il Consiglio coopta i membri mancanti, scegliendoli tra i fondatori.

Alla sostituzione dei membri designati dagli Enti Territoriali provvede in ogni caso l'Ente competente. Analogamente avviene per la sostituzione dei membri nominati dal Consiglio Generale.

Anche nel corso del triennio, qualora l'Ente Territoriale designatore abbia versato contributi al Fondo di Dotazione, che raggiungano, complessivamente una somma pari al doppio di quanto versato da uno degli altri Enti Territoriali, avrà diritto di nominare un altro rappresentante.

Al raggiungimento della stessa quota di versamento, anche gli altri due Enti avranno diritto a quanto previsto nel comma precedente.

Art. 15

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede:

- a) a stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- b) entro il mese di ottobre di ogni anno, a deliberare il bilancio preventivo

per l'esercizio seguente;

- c) entro l'aprile di ogni anno, a deliberare, su relazione del Presidente, il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Questo viene trasmesso, con una relazione sull'andamento e sull'attività della Fondazione, alla Regione Lombardia;
- d) ad amministrare il patrimonio della Fondazione e a prendere ogni inerente decisione;
- e) a deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- f) a nominare i Fondatori, gli Aderenti ed i Sostenitori;
- g) a nominare o revocare il Direttore della Fondazione, determinandone natura, compiti, durata e qualifica del rapporto;
- h) a deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale della Fondazione;
- i) a deliberare le modificazioni dello Statuto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare regolamenti interni per la disciplina di aspetti del funzionamento e dell'attività della Fondazione. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri od ad un Comitato Esecutivo composto da tre Consiglieri, tra i quali il Presidente. Le delibere del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza del 50%.

Art. 16

Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno con otto giorni di preavviso.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 17

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ed uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

La firma di un Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 18

Compiti del Presidente

Spetta al Presidente la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando avvocati e procuratori.

Il Consiglio può delegare al Presidente e/o a Consiglieri, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le proprie facoltà.

Art. 19

Tesoriere e Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può delegare speciali incarichi a propri componenti e nominare procuratori per singoli atti.

Può nominare anche al di fuori dei propri membri un Tesoriere, determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

Può pure nominare anche al di fuori dei suoi membri un Segretario.

Art. 20

Organo di Sorveglianza

L'Organo di Sorveglianza è costituito da tre membri nominati uno ciascuno dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano e dal Comune di Milano ed ha il compito di vigilare sulla conformità alla Legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione, nonché di determinare la misura e le forme del contributo dovuto da coloro che richiederanno di divenire fondatori successivamente alla costituzione, fatto salvo quanto previsto alla norma transitoria, per gli Enti Territoriali.

Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione la non rispondenza agli scopi della Fondazione, alla Legge od allo Statuto l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro trenta giorni la riconvocazione e la riapprovazione della deliberazione.

Qualora il contrasto obiettivo perdurasse, la deliberazione potrà, con decisione unanime dei membri dell'Organo, essere invalidata.

Art. 21

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

Il Collegio è organo consultivo di vigilanza sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere confermati.

I componenti del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da quindici membri, scelti dal Consiglio di Amministrazione ogni tre esercizi in numero di dieci tra gli Aderenti e cinque tra i Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno sotto la presidenza del Presidente della Fondazione.

All'Assemblea Generale spetta il compito di formulare parere consultivo sui progetti di gestione e sui bilanci preventivi della Fondazione, nonché proposte per le attività da svolgere, nonché infine di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

Art. 24

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

F.TO GIANPIETRO BORGHINI

OLIVIA BARRESI L.S.

Copia in più fogli, conforme all'originale, che rilascio io sottoscritta Olivia Barresi, notaio in Milano, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano,

13 SET. 2011

